



L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

Il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Baldassarre\), sentenza n. 163 del 17 luglio 2021](#)

La mancanza di una pagina nella (sola) copia notificata
dell'atto notificato all'incolpato

Non comporta nullità dell'atto, e neppure della sua notifica, il fatto che, per un evidente errore di stampa o di impaginazione, la copia dell'atto notificato all'interessato risulti mancante di una facciata, considerando che il destinatario avrebbe potuto conoscerne il contenuto esaminando l'originale depositato (Nel caso di specie, il CDD non aveva trasmesso all'incolpato la pag. 2 del verbale della riunione della Sezione con la quale era stato approvato il capo d'incolpazione).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Baldassarre\), sentenza n. 163 del 17 luglio 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183 nonché sentenza n. 300/2004 e Cassazione Civile, sentenza del 18 ottobre 1994, n. 8482.

Procedimento disciplinare: una generica lombosciatalgia non dà diritto al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento

L'impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l'incolpato aveva chiesto il rinvio dell'udienza disciplinare sulla scorta di un certificato medico attestante sindrome da lombosciatalgia acuta con prognosi di giorni 3 di riposo domiciliare).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Baldassarre\), sentenza n. 163 del 17 luglio 2021](#)

La nullità dell'addebito disciplinare per assoluta incertezza della contestazione

In tema di nullità della citazione per violazione dell'obbligo di menzione circostanziata degli addebiti e della conseguente compromissione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, l'addebito disciplinare deve ritenersi nullo solamente per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, onde l'impossibilità oggettiva per l'incolpato di svolgere le proprie difese, con il rischio di essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Baldassarre\), sentenza n. 163 del 17 luglio 2021](#)

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Baldassarre\), sentenza n. 163 del 17 luglio 2021](#)

Le sole (e mere) dichiarazioni dell'esponente non bastano a ritenere provato l'addebito

L'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Baldassarre\), sentenza n. 163 del 17 luglio 2021](#)
